

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1225/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2290/83, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 *ter* e degli articoli 63 *bis* e 63 *ter* del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali <sup>(2)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

## APPLICAZIONE

## Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 42 a 52, 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

## CAPO II

## DISPOSIZIONI GENERALI

## SEZIONE 1

**Obblighi dell'istituto o dell'organismo destinatario**

## Articolo 2

1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o cul-

<sup>(1)</sup> GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 20.

<sup>(3)</sup> V. allegato II.

turale di cui all'articolo 43, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, denominati nel prosieguo «oggetti», comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario di:

a) avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;

b) prenderli a carico nel proprio inventario;

c) facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

Inoltre, nel caso degli oggetti di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, essa comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di utilizzare gli oggetti in causa esclusivamente a fini non commerciali, ai sensi dell'articolo 46, lettera b), di detto regolamento.

2. Il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al primo comma sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.

## SEZIONE 2

**Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione**

## Articolo 3

1. Qualora sia applicato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto, è tenuto, a decorrere della data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2 del presente regolamento.

